



COMUNE DI SALGAREDA
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI VARIANTE N. 6 - NORMATIVA ZONE PRODUTTIVE - ARTT. 17 E 18 DELLA L.R. 11/2004 APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore 09:00 nella Sala delle adunanze Consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

		Presenti/Assenti	
FAVARETTO ANDREA		Presente	
POLINEDRIO CARMELA		Presente	
COIRO MICHELE		Presente	
BERTOCCO GUERRINO		Presente	
SEGATTO ROSSELLA		Presente	
SARTORI MARTINA		Presente	
RORATO LUCA		Presente	
BORSOI MARIA DOLOS		Assente	
TRAVERSO DANIELE		Presente	
DE PICCOLI WALTER		Presente	
BONATO FILIPPO		Assente	
NARDER MATTEO		Assente	
FORLIN SILVIA		Presente	
		Presenti 10	Assenti 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Giuliani Pierantonio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAVARETTO ANDREA, nella sua qualità di SINDACO del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

È presente in aula anche il Consigliere Silvia Forlin subentrato per surroga approvata al primo punto dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. – DEL 27 LUGLIO 2022

OGGETTO: PIANO DEGLI INTERVENTI VARIANTE N. 6 - NORMATIVA ZONE PRODUTTIVE - ARTT. 17 E 18 DELLA L.R. 11/2004. APPROVAZIONE.

Il Sindaco procede con la trattazione del punto 6 all'ordine del giorno e chiama a partecipare alla seduta il Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Gabriele Favaretto, e l'urbanista incaricato, dott. Matteo Gobbo, che raggiungono l'assemblea.

Il Segretario comunale, su richiesta del Sindaco, spiega l'iter da seguire per l'approvazione della variante, ricordando, come primo aspetto, la previsione dell'art. 78, comma 2 del D.lgs. 267/2000 di astensione dei Consiglieri che, se risultano avere interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado circa la proposta di delibera in approvazione, devono astenersi dalla votazione anche senza partecipare alla discussione in quanto, come sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa, anche la sola presenza fisica all'interno dell'aula potrebbe condizionare la votazione.

Il Segretario ribadisce che chi dovesse versare nella situazione appena descritta è invitato a non prendere parte alla discussione e ricorda che il passaggio successivo sarà la trattazione e la discussione delle tre osservazioni alla variante, da votarsi singolarmente, per poi procedere alla votazione complessiva della proposta di cui, precisa, non sarà richiesta la votazione dell'immediata eseguibilità in quanto l'art. 18 della L.R. regionale n. 11/2004 prevede un procedimento specifico, come si può comprendere dalla lettura del punto 6 del deliberato; conclude evidenziando che dall'avvenuta approvazione della delibera, tutti gli atti relativi alla materia urbanistica potranno avvalersi della variante in questione.

Il Segretario Comunale attesta che tutti i Consiglieri restano in aula.

Il Sindaco, prima di dare la parola al professionista incaricato, dà lettura del punto n. 6 del deliberato e, con il supporto del Segretario, precisa che per le osservazioni si voterà la controdeduzione a riscontro proposta dall'urbanista incaricato; cede, quindi, la parola al dott. M. Gobbo.

Il dott. M. Gobbo ricorda che, a seguito dell'adozione della variante n. 6 con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28 luglio 2021, sono pervenute nei termini di legge n. 3 osservazioni; precisa che detti termini prevedono 30 giorni di pubblicazione e deposito e ulteriori 30 giorni per la presentazione di osservazioni che, quindi, potevano essere presentate dal 05/09/2021 al 04/10/2021.

L'urbanista M. Gobbo segnala che darà illustrazione delle osservazioni e delle controdeduzioni ed esplicherà la proposta da mettere in voto.

L'urbanista dott. Gobbo procede con la lettura della 1° osservazione, presentata dai signori Pistollato Fabrizio e Francesco, volta a richiedere la limitazione della sopraelevazione a 18 metri come limite massimo e la redazione di studi viabilistici preventivi che accertino la sostenibilità dell'incremento di traffico generato dalla edificazione della struttura sopraelevata.

Il dott. M. Gobbo ricorda brevemente l'oggetto della variante, facendo presente che la stessa riguarda una modifica alla normativa del Piano Interventi rivolta al comparto produttivo che consentirà alle aziende l'edificazione di magazzini verticali per esigenze di stoccaggio con

un'altezza massima di 30 metri; il dott. M. Gobbo precisa che fino a 18 metri di altezza la modifica normativa consente l'edificazione con un permesso di costruire, mentre da 18 a 30 metri si farà ricorso ad un permesso di costruire convenzionato.

L'osservazione in esame, riferisce il dott. M. Gobbo, sostiene che l'altezza della colonna magazzino è eccessiva rispetto ad altre strutture limitrofe commerciali produttive, come l'outlet di Noventa di Piave, dove è presente un'altezza di 8 metri o altri casi di piattaforme sopraelevate che registrano l'altezza massima di 14 metri; ulteriore aspetto della prima osservazione riguarda il lamentato deprezzamento degli immobili circostanti dopo la realizzazione del magazzino verticale che, comunque, mal si addice al territorio pianeggiante di Salgareda e comuni limitrofi.

Il Sindaco specifica che i signori Pistollato, presentatori della 1° osservazione, sono due architetti-progettisti, proprietari della casa situata vicino alla ditta Adria Recuperi.

L'urbanista M. Gobbo precisa che l'edificio di cui sono proprietari i presentatori dell'osservazione, pur avendo destinazione residenziale, si trova all'interno dell'ATO produttiva del Comune di Salgareda, pertanto, già lo strumento quadro, il Piano assetto del territorio, aveva individuato per quell'ambito una vocazione artigianale/produttiva; in altri termini, conclude il dott. M. Gobbo, si tratta di un edificio che, pur mantenendo la propria destinazione, al tempo stesso fa parte di un ambito che ha come attuale vocazione quella artigianale/produttiva.

Il Consigliere W. De Piccoli interviene per sapere se detto ambito sia stato ampliato dopo che i proprietari hanno acquistato casa.

L'urbanista Gobbo risponde che a lui non risulta e specifica che l'ambito è stato definito dal PAT e poi riportato all'interno del PI.

L'urbanista M. Gobbo passa, ad esporre la propria controdeduzione e dice che la variante è stata predisposta per dare la possibilità a tutte le aziende del polo produttivo di poter realizzare i magazzini verticali per lo stoccaggio di prodotti e merci; pertanto, si configura come una variante non diretta ad una singola realtà produttiva, ma alla totalità delle aziende, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni inserite nell'apparato normativo volte a tutelare i territori confinanti, come la prescrizione della distanza dai confini che dev'essere almeno pari al doppio dell'altezza; il dott. M. Gobbo, fa presente l'importanza di detto parametro, di cui si parlerà anche nell'osservazione n. 3 e precisa che lo stesso è strumentale a fare in modo che la sopraelevazione venga realizzata all'interno del comparto produttivo e, pertanto, sia meno visibile dai luoghi confinanti.

Il dott. M. Gobbo, in ordine all'altezza del magazzino verticale, fa sapere che anche nel vicino comune di Motta di Livenza vi è una previsione normativa che consente, ad un'azienda operante nella GDO (grande distribuzione operativa), attraverso una previsione di scheda puntuale, di realizzare un magazzino verticale dell'altezza massima di 29 metri; il dott. M. Gobbo fa cenno inoltre anche al Comune di Roncade, dove è in corso di approvazione una variante urbanistica per la realizzazione dell'HUB di Amazon di 6 ettari che raggiungerà l'altezza di 26,5 metri e che sarà ubicato nell'area del casello autostradale di Meolo – Roncade.

Il dott. M. Gobbo fa sapere che le misure di queste altezze sono richieste dal mercato e dalle attuali esigenze produttive; conclude facendo presente che anche l'azienda Fassa Bortolo di Spresiano produttrice di malta e calce, già proprietaria di una torre di 60 metri, si è rivolta a lui per l'attivazione di un procedimento SUAP per la realizzazione di un magazzino verticale di 40 metri.

Il dott. M. Gobbo, inoltre, a riscontro dell'ulteriore tema dell'osservazione, precisa che non vi è un deprezzamento del valore immobiliare dell'ambito, avendo cura di precisare che non si riferisce al

singolo immobile, in quanto il polo produttivo è ben separato dal centro consolidato/residenziale: il dott. M. Gobbo rileva, infatti, che ci si trova ad una distanza di 700 metri da Campodipietra e di 500 metri da Salgareda; pertanto questa possibilità edificatoria è negata ad aree contigue alle zone residenziali.

Sotto questi aspetti, quindi, l'urbanista M. Gobbo, conclude per il non accoglimento dell'osservazione, diversamente da quanto segnalato in ordine alla preventiva programmazione di uno studio di viabilità per verificare la sostenibilità dell'incremento di traffico per esigenze produttive che l'edificazione del magazzino verticale potrà determinare.

Pertanto il dott. M. Gobbo propone che la richiesta di permesso di costruire venga supportata da un'analisi viabilistica che attesti la portata della struttura viaria con riferimento alla mole di traffico che si andrà a generare per la maggiorazione della superficie di magazzino/stoccaggio, con previsione delle eventuali opere di mitigazione previste da porre in atto.

Il dott. M. Gobbo conclude la propria trattazione, con riferimento all'osservazione n. 1, proponendo al Consiglio Comunale, l'accoglimento parziale dell'osservazione per la bocciatura del rilievo riferito ai limiti di altezza della struttura e l'accoglimento della richiesta di preventiva analisi di impatto viaria, da presentare con la richiesta del titolo abilitativo, inserendola a modifica alle norme tecniche di attuazione.

Il Consigliere W. De Piccoli, dopo aver ricevuto conferma della singola discussione delle osservazioni, rivolgendosi all'urbanista M. Gobbo, sottolinea che la minoranza aveva già manifestato contrarietà alla sopraelevazione a 30 metri, non per negare alle aziende lo sviluppo nel tessuto urbano del paese, ma perché parte dell'osservazione esposta erano già stata avanzata dalla minoranza; rileva che nelle vicinanze esistono sostanzialmente 3 aziende che condividono lo stesso mercato e che hanno gli stessi problemi: Friulintagli di Prata di Pordenone, 3B e Media Profili; il Consigliere W. De Piccoli evidenzia che Friulintagli e Media Profili stanno completando degli interventi industriali molto importanti senza chiedere alcuna sopraelevazione e ipotizza che il motivo di questa scelta aziendale potrebbe rinvenirsi in una risposta negativa a tale richiesta di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale; evidenzia che il magazzino verticale, che dovrebbe misurare 656 mq per l'altezza di 30 metri, se fosse alto 18 metri e ampio 830 mq avrebbe la stessa cubatura e conterrebbe questo macchinario robotizzato che accatista e movimentata la merce.

Il Consigliere W. De Piccoli precisa che non ritiene la richiesta da parte della 3B pretestuosa, in quanto sicuramente supportata da delle valutazioni industriali, ma intende solamente segnalare che questo è solo uno degli aspetti che potrebbe indurre una riflessione sul fatto che 18 metri non è proprio la misura minima e che, in altri Comuni, si applicano misure più basse; il Consigliere W. De Piccoli, fra l'altro, segnala che Friulintagli conterebbe 40 o 60 unità territoriali e dice che si ci si dovrebbe rivolgere direttamente all'azienda interessata per trovare soluzioni alternative.

Il Consigliere W. De Piccoli ricorda che a Motta di Livenza è stato fatto un sito per un'azienda che lavora nel settore della distribuzione alimentare, costruito 5 anni fa e non ancora utilizzato, probabilmente, a detta del Consigliere W. De Piccoli, per delle buone motivazioni e fa presente che, a differenza di Salgareda, l'area industriale non si trova in centro paese, bensì lungo la direttrice Cessalto – Motta di Livenza.

L'urbanista M. Gobbo interviene per rilevare, dato che ha incarichi sia dal Comune di Mansuè che dal Comune di Motta di Livenza e conosce molto bene queste due realtà, che il dato riferito è errato in quanto l'azienda della GDO di cui aveva fatto cenno è localizzata nell'ambito Motta nord, lungo la strada provinciale Postumia, quindi a nord del capoluogo e non nell'ambito produttivo di

via Magnadola che porta dal Monticano verso Cessalto; infine segnala che, proprio in questi giorni, l'azienda in questione sta attendendo l'approvazione della variante al PAT per fare un intervento unitario in cui è compreso anche il magazzino sopraelevato che misurerà 29 metri di altezza.

Il dott. M Gobbo aggiunge che la variante al PAT nel caso della ditta di Motta di Livenza si rende necessaria per modificare l'ambito confinante, proprio in forza di esigenze produttive della richiedente che, diversamente, sarebbero state compromesse.

Il Consigliere W. De Piccoli chiede se è una norma ad hoc o riguarda tutta la zona industriale di Motta di Livenza.

L'urbanista M. Gobbo risponde che si tratta di previsione inserita in una scheda normativa relativa ad un ambito della zona produttiva Motta nord di Motta di Livenza e riguarda una superficie paragonabile alla zona industriale di Salgareda dove è situata la ditta Codognotto.

Il Consigliere W. De Piccoli chiede se la ditta in questione di Motta di Livenza si trova oltre la strada Postumia dove si trova il caseificio.

Il dott. M. Gobbo conferma.

Il Consigliere W. De Piccoli osserva che la distanza con il centro di Motta di Livenza è di oltre 500 metri e chiede se il dott. M. Gobbo condivide.

Il dott. M. Gobbo rileva che in linea d'aria non vi è molta distanza e prende come riferimento ad esempio la casa di riposo Tomitano Boccasin.

Il Consigliere W. De Piccoli rileva che, a suo parere, la distanza è maggiore di 500 metri.

Il Sindaco richiama la trattazione sul punto all'ordine del giorno che riguarda il Comune di Salgareda.

Il Consigliere W. De Piccoli fa presente che la discussione è stata generata dal tecnico che ha portato come esempio i 60.000 mq di Amazon.

Il Sindaco fa presente che l'incarico al dott. M. Gobbo è stato assegnato per esperienza professionale, in quanto professionista che aveva già trattato interventi relativi a magazzini verticali.

Alle ore 10:20 esce dall'aula il Consigliere Martina Sartori.

Il Consigliere W. De Piccoli continua la discussione rilevando che la distanza dai capannoni delle ditte Uliano Sartoretto e della ditta Codognotto è, comunque, inferiore a 500 metri rispetto al fabbricato sopraelevato.

Ore 10:23 rientra in aula il consigliere M. Sartori.

Il Sindaco interviene per far presente che questi aspetti erano già stati trattati in sede di adozione e chiede al Consigliere W. De Piccoli se ricorda dove la variante consente l'edificazione delle c.d. torri – magazzini verticali.

Il Consigliere W. De Piccoli segnala che i magazzini verticali possono essere realizzati su tutta l'area di proprietà della 3B e nell'area della ex Stefanel che arriva fino alla cantina Sandre.

Il dott. M. Gobbo precisa che la distanza è calcolata per difetto, in quanto misurata dal perimetro della ZTIO e continua dicendo che Salgareda è dotata di due ZTIO una dove si trova la ditta 3B e

l'altra dove si trova la ditta Codognotto, quindi si fa riferimento ai limiti esterni della zona come parametro minimo.

Il dott. M. Gobbo, per farsi meglio intendere, dice che il suo punto di riferimento per la misurazione è il perimetro della ZTIO che, per semplificare, può considerarsi come una sorta di contenitore; da qui ne consegue che la distanza tra i fabbricati della 3B e di Codognotto è sicuramente superiore in quanto posti all'interno delle ZTIO.

Il dott. M. Gobbo e il Consigliere W. De Piccoli approfondiscono ulteriormente la questione distanze e anche l'arch. Gabriele Favaretto, Responsabile dell'area Tecnica, interviene per meglio esplicitare quanto già esposto dal dott. M. Gobbo e, con l'ausilio del P.I., indica al Consigliere W. De Piccoli i riferimenti per la misurazione delle distanze che hanno sempre come riferimento il perimetro delle ZTO, sia questa residenziale o produttiva.

Il Consigliere W. De Piccoli dichiara quindi di aver compreso e, atteso che esiste un problema di confini da rispettare rispetto alla posizione della torre, chiede se è stato valutato in questo ambito interessato dalla variante, quante torri potrebbero essere edificate.

L'urbanista M. Gobbo risponde che la stessa domanda l'aveva formulata la Commissione VAS alla quale è stata fornito un riscontro con integrazione di documentazione, giudicata esaustiva, in cui sono stati sviluppati tutti i punti richiesti tra cui anche una simulazione di ipotetiche sopraelevazioni in linea con le prescrizioni e si è rilevato che ci sono 2/3 aziende che potrebbero realizzare delle sopraelevazioni fino ai 30 metri come limite massimo; segnala che il parametro restrittivo della distanza, che dev'essere pari almeno al doppio dell'altezza della struttura potrebbe consentire, agendo sulle misure, la realizzazione, ad esempio, di 3 strutture più alte o, in alternativa, di cinque più basse.

Il Consigliere W. De Piccoli conclude, dicendo che, nella peggiore delle ipotesi, ci potrebbero essere 3 imprenditori che potrebbero far ricorso a questi magazzini verticali; fa presente che è da considerare che l'impatto che potrebbe avere la torre della 3B sarebbe del tutto diverso dalle torri che potrebbero realizzare le ditte Codognotto, Sartoretto, Tutto per l'Imballo o Poliend; ribadisce che il loro voto sarà contrario non tanto per la costruzione della torre della 3B perché sarebbe situata in una zona piuttosto defilata e l'impatto potrebbe essere mitigato, ma soprattutto perché, se dalla cantina Sandre si dovesse vedere la torre della ditta Codognotto, anche se di vetro, sarebbe a suo parere, spiacevole da vedere.

Il Sindaco rileva che dalla cantina Sandre non si vede la zona industriale della ditta Codognotto.

Il Consigliere W. De Piccoli precisa che si stava riferendo alla vecchia sede della ditta Codognotto e, ribadisce che, inizialmente, doveva essere approvata una normativa che consentisse la sopraelevazione solo alla ditta 3B, poi il Responsabile dell'Area Tecnica, consultandosi con il dott. M. Gobbo, ha deciso di fare una normativa che interessasse tutta l'area; evidenzia che la se la norma è specifica per un caso vi è un certo tipo di risultato, mentre se la norma è generale, ovviamente, il risultato finale è altro.

Il Sindaco risponde che con questo tipo di progetto vi sarà un importante e immediato aumento del lavoro.

Il Consigliere W. De Piccoli sostiene che non è vero che vi sarà un aumento dell'occupazione anche se questo è contenuto nella relazione alla pratica, perché l'innovazione tecnologica sostituisce il lavoro delle persone.

Il Sindaco ribadisce che l'esempio riportato dal Consigliere W. De Piccoli all'inizio riguarda due ditte che hanno invaso il territorio mentre, con la ditta 3B, si sta parlando di qualcosa di diverso, di un magazzino verticale che non occupa spazio, si tratta di tecnologia che avanza.

Il Consigliere W. De Piccoli ribatte che Friulintagli occupa più del 50% delle unità su terreno da capannoni dismessi; richiede che gli venga indicato un punto preciso dei 545 metri dove misurare la distanza dal sito abitativo di Salgareda.

L'arch. G. Favaretto mostra al Consigliere W. De Piccoli il P.I. fornendo l'indicazione chiesta.

Il Consigliere W. De Piccoli conclude che la costruzione sarà a 630 metri dall'inizio del centro urbano, riservandosi di verificare il dato, e a 780 metri dal municipio.

Interviene il Consigliere Guerrino Bertocco che riporta i fatturati di Friulintagli, di Media Profili e di 3B, e dichiara che è un orgoglio per il paese nonché una fonte di lavoro per i dipendenti, avere sul territorio un'azienda come la 3B, così importante e di livello internazionale; riprende il discorso fatto in precedenza dal Sindaco, ribadendo che Friulintagli occupa un intero paese per la sua produttività e, fortunatamente, ha rimesso in attività, acquisendoli, i capannoni di aziende che, sfortunatamente, a causa del mercato, hanno dovuto cessare l'attività; ricorda che anche per Media Profili ha fatto la stessa cosa con dei siti dismessi a Prata e a Brugnera; sottolinea che sono stati rimessi in attività capannoni destinati, diversamente, a restare dismessi, realizzati con quantità enormi di cemento, che ora occupano anche dipendenti delle aziende che sono fallite; ricorda che 3B, che può essere accomunata a queste due grosse aziende e che sicuramente occupa una vasta area con i capannoni situati a terra, ora intende sperimentare una soluzione, la colonna magazzino, che non occuperà spazio se non in altezza.

Il Consigliere G. Bertocco fa inoltre presente che, fortunatamente, a Salgareda non vi sono aziende dismesse altrimenti la ditta 3B potrebbe aver occupato anch'essa dei siti dismessi per l'ampliamento della propria attività; quindi 3B, continua il Consigliere G. Bertocco, per ottimizzare il lavoro e non occupare ulteriore spazio a terra, ha scelto la sopraelevazione che negli ultimi anni costituisce oramai un orientamento che va consolidandosi sia fra gli architetti che fra i committenti come rimedio al problema della cementificazione del territorio.

Il Consigliere W. De Piccoli risponde che non ha mai detto che la ditta 3B non sia un'azienda importante e lo aveva già specificato in premessa; ribadisce che conosce molto bene Friulintagli visto che ha lavorato per molti anni in zona; ricorda che Friulintagli sta completando un insediamento importante, ma precisa che la disquisizione che ha introdotto verte sull'impatto ambientale e se era preferibile un'altezza più contenuta di 18 metri con 804 mq di superficie al posto di 636 mq.

Il Sindaco ribadisce che è l'azienda a scegliere come intende distribuire la propria volumetria se allargando alla base e alzandosi meno o viceversa e il Comune è chiamato a valutare tutti gli aspetti che questo comporta; il Sindaco fa sapere che, personalmente, è a favore di una nuova tecnologia perché la ditta 3B ha un'idea innovativa di industria e porta l'esempio del silos della stessa ditta che già è alto 26 metri.

Il Sindaco fa presente che, anche se si guarda dai piedi del campanile della chiesa verso l'alto, si nota una considerevole altezza, mentre se ci si allontana, alla vista sembra più contenuta.

Il Segretario, su richiesta del Consigliere W. De Piccoli, precisa che si vota l'approvazione della controdeduzione in accoglimento o meno dell'osservazione proposta dall'urbanista M. Gobbo all'esito dell'esame delle osservazioni pervenute.

Il Sindaco, attesa la conclusione della discussione sull'osservazione mette in votazione l'osservazione n. 1.

Il Consigliere W. De Piccoli dichiara che la minoranza voterà comunque contrario, in quanto non è stata accolta la parte relativa alla diminuzione dell'altezza del magazzino verticale.

L'esito della votazione è riportato all'interno del deliberato.

Si passa quindi all'esame della seconda osservazione n. 2 presentata dal sig. Vito Messina.

L'urbanista M. Gobbo riporta sinteticamente l'osservazione 2 allegata al presente verbale e procede a dare riscontro per punti facendo presente che, in ordine al primo aspetto, il permesso di costruire convenzionato è previsto dalla L.R. 14/2019 "Veneto 2050" all'art. 11 comma 2 di cui dà lettura e conclude osservando che si tratta di normativa prevista già dal legislatore regionale per interventi volumetrici importanti anche in sopraelevazione; il dott. M. Gobbo precisa che quanto detto è stato inoltre confermato nella circolare regionale n. 1 del 19 aprile dello scorso anno, dove si indica come preferibile il ricorso allo strumento del permesso convenzionato per questa tipologia di macro interventi.

In questo modo, osserva il dott. M. Gobbo, si devolve al Consiglio Comunale, organo competente all'approvazione del permesso convenzionato, la possibilità di valutare appieno la consistenza dell'intervento sotto vari aspetti, incluso l'impatto ambientale.

Per quanto riguarda il secondo aspetto dell'osservazione, il dott. M. Gobbo risponde collegandosi a quanto detto in precedenza: fino a 18 metri si reputa di essere in presenza di un'altezza non eccessiva, al di sopra e fino a 30 metri di altezza, si registra l'opportunità di una condivisione volta ad ottenere una chiara e netta indicazione di realizzazione dell'intervento da parte dell'organo consiliare sia in ordine alla qualità che sul progetto, a maggior tutela dell'ente.

Per quanto concerne il terzo punto, il dott. M. Gobbo, fa presente che il calcolo semplificato è stato introdotto per superare l'onerosità di una perizia ad hoc e chiama in causa l'arch. G. Favaretto, prevedendo un calcolo parametrato sull'altezza stessa che individua come numero indice 1 l'altezza di 10 metri, che sono la normalità per una zona produttiva e che permette sia all'ufficio tecnico che ai proponenti, nel caso in questione 3B, di quantificare speditamente il contributo perequativo in termini di plusvalore generato.

Il dott. M. Gobbo segnala che, dalla sua esperienza, i Comuni cercano di relegare ad interventi più complessi il ricorso alla perizia, mentre nei casi di interventi più lineari, come la sopraelevazione, la scelta è nella direzione della semplificazione basandosi su parametri più oggettivi, come nel caso in questione, con riferimento ai parametri OMI dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne l'ultimo punto, il dott. M. Gobbo risponde che modalità d'incarico è stata una scelta dell'Amministrazione.

Il dott. M. Gobbo fa sapere di aver esaurito l'illustrazione della controdeduzione relativa all'osservazione n. 2 e propone al Consiglio Comunale di non accogliere l'osservazione in questione.

Il Sindaco chiede se vi sono interventi.

Il Consigliere W. De Piccoli chiede, indicativamente, quanto dovrebbe versare come contributo 3 B con la modalità di calcolo descritta.

L'urbanista M. Gobbo precisa che una stima approssimativa indica che la ditta 3B dovrà versare come contributo perequativo l'importo di 120.000 Euro.

Il Sindaco precisa che la parte perequativa riguarda l'altezza superiore ai 10 metri.

Il dott. M. Gobbo precisa, su sollecitazione del Consigliere W. De Piccoli, che l'importo di 120.000 Euro riguarda solamente il contributo perequativo che costituisce una quota pari al 50%, come prevede la normativa, del plusvalore generato, poi vi sono da pagare gli oneri.

Il Consigliere W. De Piccoli chiede quali sono gli altri oneri per la realizzazione della torre da pagare da parte della 3B.

L'architetto G. Favaretto risponde che ci sono gli oneri che vengono versati solitamente per qualsiasi tipo di intervento che nella zona industriale sono calcolati a superficie, l'urbanizzazione secondaria e primaria pari a 1800 metri e una monetizzazione degli standard che ammonterà a circa 23/25 mila Euro; l'architetto G. Favaretto comunica che invierà un email dettagliata al consigliere De Piccoli precisando gli importi esatti da versare da parte di 3B.

Il Sindaco, attesa la conclusione della discussione sull'osservazione, mette in votazione l'osservazione n. 2.

L'esito della votazione è riportato all'interno del deliberato.

Si passa all'osservazione n. 3 presentata dalla Newpont srl.

Il Consigliere W. De Piccoli fa presente che la minoranza voterà favorevole, anche senza bisogno di ascoltare l'illustrazione dell'osservazione e della controdeduzione.

Il Sindaco, riferendosi all'osservazione 2, dice che questo è il motivo per il quale l'incarico è stato conferito dall'Amministrazione.

Il Consigliere W. De Piccoli evidenzia che 3B, con la prima lettera, si era offerta spontaneamente di pagare.

Il Sindaco fa presente che non si trattava di questo motivo e pone in votazione l'osservazione n. 3 che si propone di non accogliere.

L'urbanista M. Gobbo procede, comunque, su richiesta del Segretario e della maggioranza, all'illustrazione dell'osservazione e della controdeduzione e dice che viene criticato il parametro della distanza del confine in quanto molto più restrittivo rispetto alla norma tecnica riguardante la distanza tra fabbricati e, pertanto si propone, lo stralcio di questo parametro e l'applicazione della disciplina generale.

A questo punto il dott. M. Gobbo dà lettura della controdeduzione allegata al presente verbale e conclude con la proposta di non accoglimento dell'osservazione.

Il Sindaco pone in votazione l'approvazione di non accoglimento dell'osservazione n. 3.

L'esito della votazione è riportato all'interno del deliberato.

Il Consigliere W. De Piccoli fa presente all'urbanista Gobbo che era stata presentata una quarta osservazione, fatta dall'arch. Silvano De Nardi, pervenuta, sembra, fuori termine e chiede se, comunque, l'osservazione poteva ritenersi pertinente.

Il Segretario Comunale segnala al Consigliere W. De Piccoli che non è possibile porre in discussione, al pari di una regolare osservazione, la nota presentata dall'arch. De Nardi.

L'arch. G. Favaretto precisa che la nota presentata dall'arch. De Nardi è pervenuta all'ufficio protocollo entro il termine previsto dall'avviso di deposito della variante e di aver già provveduto a darne riscontro tramite raccomandata in data 13/09/2021 anche al Consigliere W. De Piccoli.

Il Consigliere W. De Piccoli fa presente di rinunciare alla risposta.

Il Sindaco richiede, quindi, la votazione complessiva riguardante l'approvazione della variante.

L'esito della votazione è riportato all'interno del deliberato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con Conferenza di Servizi in data 31 luglio 2013, ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 306 del 09 agosto 2013, è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T) del Comune di Salgareda (TV);
- che il Comune di Salgareda ha approvato il Primo Piano degli Interventi (P.I.) con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2016;
- che il Comune di Salgareda ha approvato la 1[^] variante al Piano degli Interventi (P.I.) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/12/2016;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15/06/2018 è stata approvata la 2[^] variante al P.I. puntuale mediante procedura S.U.A.P. (Ditta F.lli Codognotto di Codognotto Gianfranco & C. snc) ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e ss.mm.ii.;
- che il Comune di Salgareda ha approvato la 3[^] variante al Piano degli Interventi (P.I.) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/11/2018;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21/11/2018 è stata approvata la 1[^] variante al P.A.T. e 4[^] variante al P.I. puntuali mediante procedura S.U.A.P. (ditta: Boscomalera s.r.l.) ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e ss.mm.ii.;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 18/12/2020 è stata approvata la "2[^] variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T) in adeguamento alla disposizioni della L.R. 06.06.2017 n. 14 e della D.G.R.V. n. 668 del 15.05.2018";
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03/07/2020 è stata adottata, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della Legge regionale n. 11/2004, la 5[^] variante al Piano degli Interventi redatta dal dott. Urb. Roberto Rossetto e dall'arch. Stefano Doardo della Società "Terre s.r.l.", con sede legale in Via Bosco, 9 – 30020 – Noventa di Piave (VE);
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 11/06/2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della Legge regionale n. 11/2004, la 5[^] variante al Piano degli Interventi;
- che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ditta NEWPONT S.R.L., con sede in Via delle Industrie n. 4 a Salgareda (TV), proprietaria dell'insediamento industriale nel quale opera la ditta 3B S.p.a. ha inoltrato all'Amministrazione comunale di Salgareda istanza registrata in data 15/01/2021 al prot. N. 481, avente ad oggetto "Domanda di variante al vigente Piano degli Interventi";
- che la Ditta NEWPONT S.R.L. nella suddetta istanza:
 - evidenzia, quanto segue "*nella prospettiva strategica complessiva di consolidare la permanenza nel territorio di Salgareda di tale importante realtà produttiva rispetto a diverse scelte localizzative, l'urgente necessità di realizzare quanto prima possibile, utilizzando l'edificabilità residua nella porzione già urbanizzata della predetta area produttiva, un magazzino verticale completamente automatizzato a servizio dell'attività*";
 - rileva che la realizzazione di detto magazzino verticale "*non è tuttavia consentita dalla vigente disciplina urbanistica dell'area, la quale, come si ricava da quanto sopra riportato, consente deroghe all'ordinaria altezza dell'edificazione produttiva unicamente per impianti tecnologici e strutture accessorie che non costituiscono superficie coperta*";
- che la suddetta Ditta ha richiesto, a tal fine, all'Amministrazione comunale di approntare "*una variante normativa puntuale al proprio Piano degli Interventi che introduca la possibilità per l'Amministrazione, entro i limiti di superficie prestabiliti nonché previa valutazione caso per caso da parte del Consiglio Comunale delle esigenze rappresentate dagli operatori e degli aspetti localizzativi, architettonici,*

ambientale/paesaggistici dell'intervento, di assentire all'interno delle zone industriali presenti nel territorio comunale, in deroga all'ordinaria disciplina dell'altezza dell'edificazione produttiva, la realizzazione di strutture edilizie ad alta connotazione tecnologica, quali il magazzino verticale automatizzato di cui sopra";

- che l'Amministrazione comunale, dopo aver valutato i contenuti dell'istanza anche in merito alla convergenza tra l'interesse privato e gli interessi pubblici coinvolti, tra cui l'interesse pubblico sia ad un corretto utilizzo del suolo sia allo sviluppo dell'imprenditorialità, quale fattore di sviluppo dell'intera collettività (nuove assunzioni, mantenimento dell'attività, ecc.), ha ritenuto di dare inizio al procedimento amministrativo attivato con la richiesta inoltrata dalla Ditta NEWPONT S.R.L. con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10/02/2021, per poi sottoporre le relative proposte di Deliberazione al Consiglio Comunale quale organo competente per l'adozione e l'approvazione della variante in questione;
- che, come disposto dall'Amministrazione comunale, nella suddetta Deliberazione da ultimo citata, la modifica puntuale della normativa vigente del P.I., con l'integrazione delle modalità di accoglimento e di realizzazione di detti interventi in deroga all'altezza dovrà tenere in debito conto l'idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale, stabilendo le modalità specifiche di quantificazione del contributo straordinario e subordinando l'approvazione dei rispettivi progetti al parere del Consiglio comunale mediante l'istituto del permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 28-bis del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), precisando che l'importo monetario, a perequazione dell'intervento venga versato nell'immediatezza dell'eventuale adozione della variante;
- che il Sindaco ha illustrato nel corso della seduta del Consiglio Comunale n. 1 del 31/03/2021 il "Documento del Sindaco" inerente alla 6^ Variante al vigente Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- che detto documento è stato pubblicato in libera visione in data 31/03/2021 nel sito internet istituzionale del Comune nell'apposita Sezione della "Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio" alla voce "6^ Variante al P.I.";
- che, ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2004, l'adozione della Variante è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con *associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico*;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 07/03/2021 è stato approvato l'avvio della fase di concertazione della 6^ variante al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda, ai sensi degli artt. 5 e 18 della l.r. 11/2004 mediante procedura telematica ai sensi dell'art. 14, comma 1 della l. 241/1990 e in considerazione delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria in atto COVID-19 che ha sospeso i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, ai sensi degli artt. 13 e 34 del DPCM 2 marzo 2021 come prorogato fino al 30/04/2021 dal D.L. 01/04/2021;
- che, con nota prot. n. 3823 del 08/04/2021, è stato notificato telematicamente ai vari enti pubblici territoriali ed amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, l'avvio della suddetta fase di concertazione, invitandoli ad inoltrare eventuali proposte, istanze e segnalazioni, entro e non oltre il giorno 08/05/2021, secondo le modalità riportate nell' Avviso pubblico prot. n. 3809 del 08/04/2021;
- che mediante specifico Avviso pubblico prot. n. 3809 del 08/04/2021, pubblicato per trenta giorni all'Albo pretorio, sulle varie bacheche comunali nelle frazioni e località del Comune di Salgareda nonché nella home page del sito istituzionale nonché nell'apposita Sezione della "Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio" alla voce "6^ Variante al P.I.", sono stati invitati a formulare proposte di intervento, istanze e segnalazioni affinché vengano recepite nella 6^ Variante al Piano degli Interventi, i vari enti pubblici, le associazioni economiche e sociali eventualmente interessati, aziende operanti sul territorio, tecnici e in generale tutti i portatori di interessi diffusi;
- che, durante la fase di concertazione della 6^ variante al P.I. avviata con avviso pubblico prot. 3809 del 08.04.2021 e conclusasi in data 08.05.2021, sono pervenute le seguenti note:
 - *Nota di Piave Servizi pervenuta in data 04.05.2021, prot. 4854;*
 - *Nota di ARPAV – dipartimento di Treviso pervenuta in data 04.05.2021, prot. 4869;*
 - *Nota della Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale – Ufficio Urbanistica pervenuta in data 14.04.2021, prot. 4092;*
 - *Nota dell'Istituto Regionale Ville Venete pervenuta in data 15.04.2021, prot. 4145;*
 - *Nota di Autovie Venete nota pervenuta da parte di Autovie Venete in data 12.05.2021, prot. 5304.*

- *Nota Consorzio di Bonifica Piave Servizi pervenuta in data 12.07.2021, prot. 7661 (fuori termine): Parere favorevole ai fini idraulici;*
- che le suddette note non prevedono particolari prescrizioni ai fini della variante in parola;
- che le suddette note sono state trasmesse al progettista incaricato, Dott. Urb. Matteo Gobbo con studio professionale in Treviso, viale G.G. Felissent, 33, ai fini della stesura definitiva della variante in parola;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 19/05/2021 è stato deliberato di considerare ultimata e coerentemente completata la fase della concertazione e partecipazione relativa al “Documento del Sindaco” inerente alla 6^ Variante al vigente Piano degli Interventi, così come previsto dall'art. 5 della L. R. n. 11/2004;
- che il Dott. Urb. Matteo Gobbo, ha trasmesso, con nota prot. n. 8044 del 21/07/2021, la 6^ variante al Piano degli Interventi (P.I.) del comune di Salgareda, denominata “PIANO DEGLI INTERVENTI – VARIANTE N. 6 - NORMATIVA ZONE PRODUTTIVE”, composta dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
 - *Relazione;*
 - *Estratti normativi;*
 - *Asseverazione Idraulica;*
 - *VIncA – Procedura di Valutazione di Incidenza;*
- che con nota del 21/07/2021 prot. n. 8055 l'Ufficio Tecnico ha trasmesso la suddetta Asseverazione Idraulica ai seguenti enti per l'acquisizione del parere di competenza:
 - Unità di Progetto Genio Civile di Treviso, Viale De Gasperi, 1 – Treviso;
 - Consorzio di Bonifica Piave, Via S. Maria in Colle, 2 – Montebelluna (TV);
 - Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, Viale Venezia, 27 – Portogruaro (VE).
- che per la presente variante non è necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A), come riportato nel suddetto elaborato di variante “VIncA – Procedura di Valutazione di Incidenza”;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/07/2021 è stata adottata, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della Legge regionale n. 11/2004, la 6^ variante al Piano degli Interventi (P.I.) del comune di Salgareda, denominata “PIANO DEGLI INTERVENTI – VARIANTE N. 6 - NORMATIVA ZONE PRODUTTIVE - ARTT. 17 E 18 DELLA L.R. 11/2004”;

Rilevato

che, con nota del 02/09/2021 prot. n. 9649, è stata inoltrata alla Regione Veneto - Commissione regionale V.A.S. la richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 152/2006;

- che la Regione Veneto - Commissione regionale V.A.S., con propria nota del 14/12/2021 prot. n. 14236, ha richiesto la rielaborazione del Rapporto Ambientale Preliminare finalizzata all'approfondimento di alcuni aspetti emersi in fase istruttoria;
- che, con nota del 18/02/2022 prot. n. 1905, è stata inoltrata alla Regione Veneto - Commissione regionale V.A.S. la richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 152/2006, trasmettendo il Rapporto Ambientale Preliminare rielaborato, dal Dott. Urb. Matteo Gobbo, con gli approfondimenti richiesti;
- che in data 05/02/2022 è entrata in vigore la normativa del Piano Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) per il periodo 2021-2027;

Richiamata la suddetta Delibera di Consiglio comunale n. 23 del 28/07/2021 di adozione della 6^ variante al Piano degli Interventi;

Dato atto che sono stati acquisiti i seguenti pareri di competenza:

- Consorzio di Bonifica Piave (Prot. n. 17076 del 09/07/2021): “*parere favorevole ai soli fini idraulici*”;
- ULSS.2 “Marca Trevigiana” (Prot. n. 49461 del 17/03/2022): “*parere favorevole*”;
- Regione Veneto – Commissione regionale V.A.S. (Prot. n. 5899 del 30/05/2022) parere motivato n. 115 del 19/05/2022: “*parere di non assoggettare alla procedura V.A.S.*”

Visto l'attestato di rischio idraulico redatto dal professionista incaricato Dott. Urb. Matteo Gobbo, prot. n. 7183 del 30/06/2022, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B), inerente all'avvenuta verifica del non superamento del rischio specifico medio R2, ai sensi dell'art. 13, comma 5 delle N.T.A. del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;

Dato atto

- che, ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R. 11/2004, l'adottata 6^a variante al P.I. è stata depositata, a disposizione del pubblico, per trenta giorni consecutivi presso la sede del Comune decorsi i quali chiunque poteva formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;
- che dell'avvenuta adozione è stata data adeguata pubblicità, mediante avviso alla cittadinanza Prot. 8591 del 05/08/2021, pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune e nell'apposita Sezione della "Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio", all'Albo pretorio comunale nonché nelle bacheche comunali, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e dell'articolo 32 della legge n. 69 del 2009;
- che i termini per la presentazione delle osservazioni sono scaduti il 04/10/2021;

Dato atto che nel termine previsto dal suddetto avviso di deposito della variante sono pervenute n. 03 osservazioni di seguito elencate e conservate agli atti dell'Ufficio Tecnico:

1	Prot. 11115	04/10/2021	FABRIZIO PISTOLATO – FRANCESCO PISTOLATO
2	Prot. 11127	04/10/2021	VITO MESSINA
3	Prot. 11174	05/10/2021	GUGLIELMO BERGAMO

Dato atto, altresì, che, entro il termine previsto dall'avviso di deposito della variante, è pervenuta all'indirizzo e-mail del Sindaco una nota, registrata successivamente al prot. n. 10059 del 10/09/2021, a nome dell'arch. Silvano De Nardi con il seguente oggetto: "P.I. – Variante n. 6 – adozione del C. n. 23 del 28/07/2021", indirizzata al Sindaco, ai Capogruppo Consiglieri, al Segretario comunale ed al Responsabile dell'Area Tecnica inerente la presunta illegittimità della variante in quanto adottata in assenza di RECREA a cui è stato dato riscontro con nota del Responsabile dell'Area Tecnica prot. n. 10118 del 13/09/2021, trasmessa per conoscenza anche al Sindaco, ai Capogruppo Consiglieri, al Segretario comunale ed ai professionisti incaricati della redazione della variante;

Rilevato che la suddetta nota non è stata oggetto di controdeduzione non essendo stata inoltrata secondo le modalità individuate e riportate nell'avviso di deposito di variante per la trasmissione delle osservazioni;

Dato atto che il progettista della variante al P.I. in parola, dopo aver esaminato le suddette tre osservazioni pervenute, ha espresso i rispettivi pareri tecnici, condivisi con l'Amministrazione, così come riportato nelle proposte di controdeduzione, prot. n. 7992 del 20/07/2022, allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali (ALLEGATO A);

Richiamato, l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che *"Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*.

Riconosciuto che nessuno degli Amministratori presenti segnala la sussistenza di *"Una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 11/2004 il Consiglio Comunale decide sulle osservazioni ed approva il piano;

Ritenuto di procedere al pronunciamento sulle osservazioni ed alla definitiva approvazione della 6^a variante al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 11/2004;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile della 2^a area organizzativa "Gestione delle risorse finanziarie" e del Responsabile della 3^a area organizzativa "Servizi tecnici e di gestione del territorio e attività produttive per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.LGS 18/08/2000 n. 267 e

del punto A.1.2 della metodologia dei controlli interni approvata con D.G. n. 95/2013, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

Visto il D.P.R. 357/1997;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R.V. 3637/2002;

Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. e in particolare l'art. 18;

Visti gli atti di indirizzo dell'art. 50 della citata L.R. 11/2004;

Vista la D.G.R.V. 1322/2006;

Vista la D.G.R.V. 2948/2009;

Visto il D.P.R. 207/2010 e succ. modif.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 14/2017;

Vista la D.G.R.V. 1400/2017;

Vista la L.R. 15/2018;

Vista la D.G.R.V. N. 668 del 15/05/2018;

Vista la L.R. 14/2019;

Viste le NTA del Piano Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);

Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale, propone di votare, separatamente, per l'accoglimento o meno di ciascuna singola osservazione presentata.

Si procede quindi con la lettura di ciascuna singola osservazione così come riportato nelle proposte di controdeduzione allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali (ALLEGATO A) ed alla relativa votazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

si esprime come di seguito riportato sulle singole osservazioni:

N°	PROT	DATA	MITTENTE	VALUTAZIONE	VALENZA AMBIENTALE
1	11115	04/10/2021	FABRIZIO PISTOLATO – FRANCESCO PISTOLATO	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NO
Con voti: FAVOREVOLI: N. 8 CONTRARI: N. 2 (De Piccoli, Forlin) ASTENUTI: N. 0			PARERE CONSIGLIO COMUNALE: FAVOREVOLE		

N°	PROT	DATA	MITTENTE	VALUTAZIONE	VALENZA AMBIENTALE
2	11127	04/10/2021	VITO MESSINA	NON ACCOGLIBILE	NO
Con voti: FAVOREVOLI: N. 8 CONTRARI: N. 2 (De Piccoli, Forlin) ASTENUTI: N. 0			PARERE CONSIGLIO COMUNALE: FAVOREVOLE		

N°	PROT	DATA	MITTENTE	VALUTAZIONE	VALENZA AMBIENTALE
3	11174	05/10/2021	GUGLIELMO BERGAMO	NON ACCOGLIBILE	NO
Con voti: FAVOREVOLI: N. 10 CONTRARI: N.0 ASTENUTI: N. 0			PARERE CONSIGLIO COMUNALE: FAVOREVOLE		

Esaurita la discussione e la votazione in merito alla valutazione delle osservazioni, si procede per l'approvazione definitiva della 6^ variante al Piano degli Interventi;

Tutto ciò premesso e considerato

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge: astenuti 0, favorevoli 8, contrari 2 (De Piccoli, Forlin)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della Legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii., la 6^ variante al Piano degli Interventi, denominata "PIANO DEGLI INTERVENTI – VARIANTE N. 6 - NORMATIVA ZONE PRODUTTIVE", redatta dal Dott. Urb. Matteo Gobbo, con Studio professionale in viale G.G. Felissent, 33 - 31100 Treviso, composta dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
 - *Relazione;*
 - *Estratti normativi;*
 - *Asseverazione Idraulica;*
 - *VInCA – Procedura di Valutazione di Incidenza;*
- 2) **DI DARE ATTO** che i suddetti elaborati verranno adeguati alle eventuali osservazioni accolte in sede di approvazione della variante;
- 3) **DI DARE ATTO**, altresì, che tutti gli elaborati della variante ed i rispettivi documenti inerenti al procedimento amministrativo sono consultabili nel sito internet istituzionale del Comune nell'apposita Sezione della "Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio" alla voce " 6^ Variante al P.I.";
- 4) **DI ALLEGARE** alla presente deliberazione le proposte di controdeduzione (ALLEGATO A) e l'attestato di rischio idraulico redatto dal professionista incaricato Dott. Urb. Matteo Gobbo, prot. n. 7183 del 30/06/2022 (ALLEGATO B), quali parti integranti e sostanziali;
- 5) **DI ALLEGARE** alla presente deliberazione le proposte di controdeduzione (ALLEGATO A) quali parti integranti e sostanziali;
- 6) **DI DARE ATTO CHE** il procedimento di formazione ed efficacia della variante in parola ai sensi art. 18 della L.R. n.11/2004 è così delineato:
 - il Comune trasmetterà alla Giunta Regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all'art. 11/bis L.R. 11/2004, dandone atto contestualmente della pubblicazione nell'Albo pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del Piano degli Interventi;
 - il Piano approvato diverrà efficace 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio Comunale;
 - copia integrale del Piano approvato sarà poi trasmessa alla Provincia di Treviso e messo a disposizione dei cittadini e di quanti interessati;

- 6) **INCARICARE** il Responsabile dell'Area Tecnica di porre in atto tutti gli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Comune e, in particolare, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO FAVARETTO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Giuliani Pierantonio

PARERI E VISTI

in ordine alla Regolarita' tecnica - parere Favorevole
li', 19-07-2022

Il Responsabile del Servizio
F.TO Favaretto Gabriele

in ordine alla Regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria - parere
li',

Il Responsabile del Servizio
F.TO Barucco Demis

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il 03-08-2022 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO Pillon Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

□ Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

li, 03-08-2022

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO Pillon Paola

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

li,

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
Pillon Paola